

1606

11 luglio

RIDEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEI
DIRITTI E PROMISCUITÀ SUI
TERRITORI
DELLE UNIVERSITÀ DI
BORBONA E POSTA
DA PARTE DEL
SACRO REGIO CONSIGLIO

1993

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell'Aquila nel 1899)

**Accordo, convenzione e transazione sui territori
delle Università di Borbona e Posta**

Copia — Processo vertente in Sacro Regio Consilio inter Universitatem et homines terrae Burboni cum Universitate et hominibus terrae Aposte.

Ill.mo et E.mo s.

L'Università et huomini di Borbone et della Posta della Provintia di Apruzzo dicono a V. E. che per molti anni hanno litigato sopra la divisione et confini delli loro territorii, et dell'uso e facultà che a loro spetta tanto in prima Instantia et Audientia di Apruzzo e del Duca di Parma, quanto nel Sacro Consiglio di questa Città et nell'anno 1573 fecero Instrumento di concordia e di transattione sopra di dette differenze et perché non ce fu interposto decreto né Regio Assenso et per altre Cause essa Università di Borbone ha preteso non esser tenuta all'osservanza di detta transattione ed ha di nuovo preteso in Consiglio perseguire le prime liti e differenze, al presente si sono di nuovo concordate ed approbato tutto quello che si contiene in detta transattione del 1573 eccettuandone quello ch'è mutato alterato ed agionto in questo nuovo Instrumento di convenzione come appare per l'incluse copie quali si esibiscono et desiderosi di vivere in perpetuo con quiete et che dette convenzioni abbiano perpetua fermezza

Ricorreno a V. Ecc.za et la supplicano si degni prestargli il regio beneplacito et Assenso alle dette transattioni et convenzioni et a tutte le cose contenute in esse che lo reputeranno a grazia di V. Ecc.ma. Ut Deus etc.

Il Sacro Regio Consilio provvegga su la interposizione del predotto decreto, visto il quale, si provvederà sopra il richiesto assenso.

(si tralasciano alcune formole o diciture abbreviate e si passa alla linea 3 fol 66) . . .

.....
In nome di Dio. Così sia.

Nell'anno 1606, il giorno 11 luglio, indizione quarta, in Borbona e propriamente nell'aula del Palazzo solita residenza dei Priori di detta terra, a confine della pubblica piazza da un lato, del Vicolo, da un altro lato, delle pertinenze di detta Università da un altro lato, ed altri confini. Regnando il Serenissimo e Invittivissimo Signor nostro D. Filippo d'Austria, Re della Francia Citeriore, Sicilia, Gerusalemme; Dinanzi all'Illustrissimo Signor Conte Giulio Caracciolo di Piacenza Consigliere del Serenissimo Duca di Parma, e Uditore generale in tutto il presente stato Abruzzese, dinanzi al Notaro Bartolomeo Flaminio di Civita di Penne Capitano della detta terra di Borbona; nonché alla presenza del Notaro Domenico Gentilucci di Borbona Regio Giudice a vita dei contratti, Scipione Alessandrino di Amatrice Regio Notaro delle Due Provincie, e gl'infrascritti testimoni Dottor Persio Curci, Dottor Giovanni Rufino, Dottore in medicina Giambattista Petronio di Monte Reale, Dottor Giuseppe Scagnano, Notaro Claudio Boccaccio e Ludovico Giuliani di Leonessa testimoni.

Con la presente pubblica scrittura facciamo noto e attestiamo qualmente alla nostra presenza si sono personalmente costituiti Giovanni Forte Cortesio e Abondazio Mancini di Borbona Sindaci e procuratori di detta terra a ciò specialmente deputati, come del loro sindacato consta dal pubblico istrumento rogato per Notar Giovanni Angelo Cortes del presente tenore.

(Segue documento di nomina)

In nome di Dio così sia.

Il giorno 7 luglio 1606, quarta indizione. Regnando ecc. In Borbona e nel palazzo

solita residenza dei Priori della detta Terra, presso la piazza, la Via pubblica e altri confini. Alla presenza del Capitano Notaro di Bartolomeo Flaminio, servatis servandis, e dinanzi al Notaro Giovan Vincenzo Liberato regio Giudice e dinanzi a noi Notaro e i seguenti testimoni, cioè: signor Giovan Domenico, signor Andrea Berardini e signor Girolamo Lopez personalmente costituiti. Giangiacomo Pasqualucci, Pietro Virgilio e Sante Fortis Priori di detta terra, nonché gli infrascritti uomini consiglieri in detto luogo chiamati e radunati, cioè Benigno Stefani, Giuseppe Gentili, Scipione Tempeste, Rosato di Giovanni Santis, Aurelio Costantini, Flaminio Ercole, Claudio Lopez, Cortesio Cortesi, Giangiacomo Dominici, Pietrantonio Magistri, Giovanni Diega Cortes, Rito Cortes, Giovanni Antonio Micone, Bartolomeo di Benedetta, Giulio Berardini, Pietro Antonio Lalli, Berardino di Giovanni, Giovanni Ercole Gentile, Goldone Berardini, Giannantonio Blasi, Scriobrio Organtini, Anzideo Filippi, Giuseppe di Giannantonio, Tomeo Moriconi, Domenico di Gianlorenzo *gnegnetus mazoze*, Giacomo Nardis, Giambattista Ascenzilli, Attilio Neapolioni, Giovanni d'Angelo, Giandomenico Polidori, Sante d'Angelantonio, Giovanni Luigi d'Andrea, Tarquinio Dominici, Antonio Novelli, Giampietro de Forte, Luca di Giacomantonio Iulii, Antonio Ciucci, Lattanzio Staulino, Giovanni Cesare Cortes, Vittorio Tosti, Marzio Battista, Tomeo Timotei, Antonio Lalli, Dionisio Renzi, Giandomenico d'Andrea, Libano Mari, Allegransio Esistino, Giovanni Corgentile, Candeloro Teneche, Giovanni Marino, i fratelli Giovanni Cesare Nuelli, Salvatore di Giambattista, Luca Antonio Tomassi, Martino Dominici, Giovanni Polidori, Bernardino Cortes, Matteo Polidori, Domenico di Giacomantonio, Giovanni Ercole, Matteo Mancini, Giovanni Cola Germani, Masino Salvetti, Ascenzo di Giambattista, Possidonio Marii, Giovanni Francesco Scerdaglia, Giandomenico Cortes, e Muzio Tosti, tutti della terra di Borbona riuniti come sopra secondo l'uso nel detto palazzo unanimemente e concordemente, non per forza ma spontaneamente stabilirono i loro Sindaci e procuratori generali della detta Università così: Abbondazio Mancini e Giovanni Forte Cortes presenti e ciascuno di loro in solidum. I suddetti a nome e per parte di detta Università hanno l'incarico di transigere per essi e di conciliare tutte e qualunque vertenza, e che a lungo sono esistite fra la stessa Università e uomini di Borbona e la Università e uomini di Posta, e di accettare checché sia stato discusso e concluso dai signori Uditori della regia udienza o di sua Altezza e i priori di Leonessa in generale e sopra ciascuno di loro in particolare, e a fare tutte le altre cose che essi costituenti potrebbero fare; e a ritenere per ben fatto checché dai detti procuratori e sindaci sarà stato eseguito, sotto la pena di venticinque oncie di oro da applicarsi da quelli pei quali si obbligarono. Giurarono e stabilirono le comparse parti conforme qui è contenuto e che meglio e più chiaramente si può osservare nel libro dei miei protocolli. In quorum etc. io Notaro Giovanni Angelo Cortes come sopra copiai, mi sottoscrissi e segnai col mio solito segno.

(Prosegue documento del Sacro Regio Consiglio)

Gli interessati a tutte e singole le infrascritte cose in qualità di sindaci di tutta la Università, Giovan Giacomo Pasqualucci, Pietro Virgilio, e Sante de Fonte, priori della detta Università, nonché gl'infrascritti altri cittadini e particolari uomini e persone della detta terra di Borbona, cioè Paolo Lopez, Tiburzio Pasqualucci, Notar Giovanni Angelo Cortes, Giovanni Forte, Giovanni Cortes, etc. di Borbona formanti la maggiore e più importante parte, come han detto, di Borbona e rappresentanti tutta l'Università incaricati ad agire per tutte e singole le infrascritte cose tanto in loro privato e particolare nome, che in nome e parte degli altri assenti pei quali e per ciascuno di essi formalmente promisero di agire per tutta l'Università, riuniti secondo l'uso con cui queste riunioni si sogliono fare per gerire gli affari che riguardano l'Università spontaneamente coi nomi come sopra asserirono essersi discusse e di sentirsi litigi e controversie nel Sacro Regio Consiglio tra la Università e gli uomini di Borbona attrice da una parte, e

dall'altra la Università di Posta convenuta, e queste liti essere state mosse nel medesimo Sacro Regio Consiglio nell'anno 1601 sopra la pretesa Rescissione di lodi ed istrumenti esistenti fra le stesse Università per divisione di territorio, e segnatamente di un Istrumento iniziato e compiuto tra le dette Università nell'anno 1573 pel motivo suddetto e per la pretesa promiscuità e divisione del territorio delle stesse Università, quistioni mosse nel Sacro Regio Consiglio dalla predetta Università di Borbone contro la Università di Posta fin dall'anno 1559 e per altri motivi come meglio e più ampiamente dissero potersi osservare nei processi esistenti nello stesso Sacro Consiglio. E considerando e ponderando le grandissime spese delle liti, gli screzii, le contese e gli scandali che dalle liti sogliono originarsi; e specialmente i danni e gli scandali ora quasi imminenti pei detti motivi: volendosi di comune accordo da essi liberare, e rettamente provvedere, e sollecitamente rimediare per non andare incontro a spese e a liti dispendiose, e togliere e sradicare in tutto ogni questione, e con la detta Università di Posta amichevolmente, benevolmente, fraternamente e pacificamente vivere come si deve fra buoni vicini; premessi maturi abboccamenti più volte tenuti fra i predetti Sindaci eletti ed altre persone delle stesse Università per conchiudere la detta concordia, finalmente per grazia dell'Onnipotente Dio il quale per sua misericordia infonde la sua grazia alle menti buone; per le lunghe trattative del predetto Illustrissimo signor Conte Giulio Caracciolo Uditore, e per le suppliche e intercessioni del signor Persio Ciucci di Monte Reale, del Dott. Giuseppe Scaglioni, del Notaro Claudio Boccacci di Leonessa legati dalla medesima Università quivi tutti presenti e intervenuti, si venne amichevolmente e di comune accordo a conchiudere l'infrascritto nuovo concordato patto e convenzione fra le dette Università da valere e durare sempre nell'avvenire, non facendosi più conto dell'altro Istrumento di comune accordo stipolato in Posta agli otto del presente mese 1606; quale istrumento vollero sia ritenuto nullo e circoscritto, e il presente rimanere valido nella sua forza e vigore.

Capituli di accordio convenzione et transattione facti et stabiliti tra le Università della Posta et Borbone alla presentia dell'Illustrissimo s. Conte Giulio Caracciolo Consigliere dell'Altezza del Serenissimo Duca di Parma et in questo stato di Apruzzo suo generale Auditore mediante li loro Agenti et sindici per Causa delle differenze liti et controversie che tra esse Università vertono nel Sacro Regio Consilio et in qualsivoglia altro tribunale et loco sopra li confini, servitù et per qualsivoglia altra occasione.

In primis le predette Università si convengono di recedere et renuntiare si come al presente recedono et rinuntiano in ampla forma ad ogni e qualsivoglia lite differenza causa et controversia che tra esse Università vertono come di sopra per qualsivoglia causa et in qualsiasi luoco et tribunale tanto regio come ducale di modo che la specialità non deroghi alla generalità nec et contra alla lite mossa da detta Università di Borbone et suoi uomini nell'anno millesimo quingentesimo quinquaginta novem [1559] nel Sacro Regio Consilio di Napoli sopra la pretensa divisione di territorii et ancora a quella che fu mossa dell'anno 1601 sopra la rescissione dell'Istrumenti et contratti fatti sopra la divisione delli territorii con li patti però conditioni et modi infrascripti cioè che la Università et uomini della Posta mediante le persone dei loro Sindaci debbia contentarsi che la ragione dello lignare concessa alli huomini della Università di Borbone in virtù della transattione facta dell'anno 1573 nelli Luochi in essa espressi, si extenda a favore delli huomini di Borbone anco di potere fare calcare et carboniere non solo per loro uso ma anco per venderne ad altri sibene fossero forastieri, non ob stante qualsivoglia declaratione o sentenza che fosse in contrario, alla quale la Università della Posta et suoi sindici renuntiano et al presente si contentano et vogliono come di sopra. Item in quanto alla diffirenza delle Ville di Piedimordenti et Vallemare ancorché siano situati nel territorio della Posta si contentano li sindici dell'una et dell'altra Università che in quanto alla jurisdictione della Villa di Piedimordenti si rimetta alla dichiarazione da farsi dallo detto Illustrissimo G. Duca, et

in quanto a quella di Vallemare resti nelli termini nelli quali al presente si ritrova. Item che Prato lungo così nominato per quanto tiene il territorio et confini della Posta che va per fondo di esso prato possano li uomini di Borbone riguardarlo a fieno et quello portarselo per tutti li quindici di Luglio, et levato detto fieno rimanga libero per l'Università della Posta et suoi conduttori, e finito lo tempo dell'affitto dell'herbaggio si possi pasce-re dell'animali dell'huomini dell'una e dell'altra Università. Item si contenta la detta U-niversità della Posta et per essa li detti Sindici che lo Ius pascendi concesso all'huomini di Borbone nella Montagna et Bandita di Lacolo seu di Vallemare dal tempo di S. Angelo di Settembre fino alle Calende di Marzo si extenda a favore dell'Università et huomini di Borbone non per le prata che quelle debbiano riguardarsi dalle Calende di Marzo conforme al solito, ma per l'erbe nelli altri luochi per tutti li quindici del mese di Aprile, di-chiarando che dopo il detto termine, et sino non saranno intrati li Compratori et condutto-ri della Posta in la detta **Montagna et bandita**, li huomini di Borbone non possano intrarvi con li loro animali a pascere dentro detto herbaggio, né gli huomini di Vallemare possino trascendere li termini contenti nella terminatione facta dell'anno 1573 prima l'ingresso di detti conduttori quali debbiano intrarci a pascere con li loro animali per tut-to li sei di Giugno, ma intrati li conduttori gli huomini di Borbone possano pascere con li detti loro animali fino alli termini, contenti in la detta terminatione 1573 nelli pasculi di **detta Montagna**, et li huomini di Vallemare **per tutta essa Montagna**, ma con li bovi aratorii possano pascolare conforme all'Istrumenti antichi, de' quali se fa mentione nella detta transatione dell'anno 1573.

Item la detta Università della Posta e per essa li detti Sindici si contentano di cedere si come al presente cedono alla detta Università et homini di Borbone la raggione del danno dato nel sopra detto *territorio di Lacolo seu di Vallemare da esercitarsi* dalla U-niversità di Borbone contro gli huomini tanto di Borbone che daranno danno nelle prate grano orgio fave et altri seminati, delli huomini di Borbone, ma non possono esercitare giurisdittione contra altre persone ne meno contra li huomini della Posta et suoi Conduc-tori, acteso che detto danno dato in altri luochi et contra altre persone. Intendendosi ri-servata per essa Università della Posta, perocché l'Università di Borbone sia obbligata pagare annuatim alla Camera ducale di sua Altezza Serenissima o a chi exigerà per Lei per detta Cessione di danno ut supra Concesso annui ducati quattro, da pagarsi nella fe-stività di S. Angelo di Settembre, di ciascun anno come di sopra, perché possi excompu-tarsi alla Università della Posta alli ducati cinquantacinque annui che per detta Causa pa-ga alla medesima Camera di Sua Altezza Serenissima; et a maggior cautela di detto pa-gamento si possano obbligare particolarmente li detti Cittadini ad elettione di essa Uni-versità di Borbone et nel modo che parerà a detta Università di Borbone quali Università sindici et homini del Consiglio sopra nominati per observanza del contenuto del presente capitulo per il pagamento di detti ducati quattro nominato Valentio Gentilutio, et Gioan Forte Cortese qui presenti e promittenti in forma Iuris valida da pagare per ciascheduno di loro ducati due nel modo et forma che si contiene nel presente e sopradetto Capitulo obligando se et suoi beni promettendo di osservare renuntiando, e così giurarono.

Item che non sia lecito alli huomini di Posta entrare nelle stoppie mentre in esse ci sono li manocchi et mucchi di grani tagliati, e così per il contrario li huomini di Borbone non possano intrare fra manocchi o mucchie di grani tagliati delli huomini della Posta sotto pena di cinque grana per bestia grossa et di una cinquina per bestia minuta così de-chiarata da detto G. Auditore da rapresentarsi et applicarsi sin come dichiararà detto s.m Auditore. Quanto alli Prati che sono dalli pascipasculi della bandita di Figgino verso la Forcella et termini decisori del territorio verso Borbone non si possano riguardare a guaino ma levatole il fieno rimanghino per pascipasculi per l'una e per l'altra Università.

Item che li termini cavati si rimettino e riponghino alli Luochi suoi, tanto quelli del-

la divisione del territorio principale quanto quelli delle servitù dei pascoli et quelli del territorio murarli a fine che per l'avvenire non si cavino e questo si facci alla presenza e coll'hautorità del D. S. Auditore Ducale nelli lochi dove stavano quale dichiararà la forma di essi termini come hanno da stare et la spesa sia di quella Università che ne farà instantia et sopra quelli termini che li parerà et l'una e l'altra Università possi far fare dette fabbriche con l'assistencia et hautorità del detto S. Auditore ducale come di sopra nel resto si contentano ambedue l'Università che restino fermi et in suo robore li termini posti per la divisione delli loro territorii fatta nell'anno non solo del 1573 con l'hautorità di Madama Serenissima di felice memoria ma anco di altri tempi et anco tutte le cose contenute et espresse non solo nel publico instrumento di transattione fatta nell'anno 1573 ma anco nelli altri instrumenti più antichi, li quali tutti et contenuto in essi, in quanto non siano contrarii alla detta transattione fatta nel detto anno 1573 et Contenuto in essi e nelli presenti capitoli di novo confermano ratificano et approbano e per maggior validità e corroborazione della transattione fatta nel predetto anno del 1573; e di questa presente che ora si stipula se ne debbia impetrare lo regio Assenso et però l'una e l'altra Università si è obligata di fare extrahere copia di questa presente transattione e quella mandarla subito a Napoli per homo a posta da elegersi da detto s. Auditore a spese comune seguita la ratificatione con procura da farsi nell'istesso tempo in persona del molto Illustre et Reverentissimo Monsignor Alexandro Boccabarile Vescovo della Città di Hortona et Campoli con potestà di substituire per ottenere detto regio Assenso e che li presenti Capituli et transattione presente si abbiano da ratificare et approbare in forma valida da detta Università in publico consiglio.

Io Francesco Picciolo della Posta sindaco dell'Università di detta terra accetto et confermo quanto di sopra.

Io Gian Forte Cortese Sindaco di Borbone accetto et confermo come di sopra.

† Il segno della Croce fatto alla presentia di me notaro Scipione Alexandrino di propria mano di Abundantio Mancini Sindaco di Borbone che dice di non sapere scrivere.

Io Prospero Fioravante della Posta Sindaco Comunità di detta terra accetto et confermo quanto di sopra.

Io Cipriano Fradotti Sindaco dell'Università della Posta accetto e confermo quanto di sopra.

† Il segno della Croce fatta proprio di mano di Pompeo Tomasetti Sindaco della Comunità della Posta alla presentia di me notaro Scipione Alexandrino per non sapere scrivere come disse;

le quali tutte e singole cose capitolate, convenute, espresse e contenute nel presente istrumento, i detti sindaci priori ed altri particolari sopra menzionati promisero di osservare, e nella forma valida di dritto si obbligarono ai Sindaci e priori dell'Università e ai particolari di Posta e agli assenti, io Notaro come persona pubblica accettante per essi e per ciascuno di loro sempre e per l'avvenire ritenere valido e fermo quanto si è convenuto e di non contravvenirvi né essi né altri in loro nome sotto la pena di mille ducati del Regno, per metà da applicarsi alla Camera ducale e per l'altra metà all'Università e particolari di Posta, da esigersi tante volte quante alle premesse o ad alcuna delle premesse si sarà contravvento: la quale pena pagata o non pagata, oppure una volta, due e più volte graziosamente rimessa non recherà pregiudizio al presente Istrumento e a quanto in essa è contenuto, il quale durerà sempre nel suo vigore e con la stessa condizione della pena. Inoltre i predetti giudici, priori e particolari nella forma valida di dritto si obbligano essi coi loro beni e con quelli di tutta la Università col patto solenne de Capiendo et Constitutione precarii nell'ampia forma valida di dritto, rinunziando e segnatamente al beneficio della restituzione in integrum. E per la osservanza di tutte le predette e singole cose giurarono toccando le Sacre scritture secondo la forma. — La presente Copia estratta e co-

piata da me Notaro Scipione Alessandrino di Amatrice dal mio originale protocollo è parola per parola conforme all'originale. In quorum etc.